



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)

pec [tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

### COMUNICATO UFFICIALE N° 73 TFT 07

DEL 16 SETTEMBRE 2014

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

#### **AFFARI GENERALI** Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

[sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

[sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

[attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

[sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)

[sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

[settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)

[settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale)** Fax 091 6808462

[Tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:Tribunalefederalesicilia@lnd.it)

[tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione  
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

[corteappello sicilia@Ind.it](mailto:corteappello sicilia@Ind.it)

[cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498**

**Giannopolo Calogero** 091 6808 408

**Lo Iacono Lia** 091 6808 428

[sicilia.amministrazione@Ind.it](mailto:sicilia.amministrazione@Ind.it)

[sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496**

**Boatta Simona** 091 6808 463

[sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)

[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SEGRETERIA Fax 091 6808497**

**Gatto Maria** 091 6808 409

[gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)

[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Cinquemani Francesco** 091 6808 425

[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Lo Siccò Laura** 091 6808 440

[crInd.sicilia01@figc.it](mailto:crInd.sicilia01@figc.it)

[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

**COMMISSARI DI CAMPO**

**Lo Siccò Laura** 091 6808 440

[laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SETTORE TECNICO Fax 091 6808498**

**Saccà Giovanni** 091 6808 433

[sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)

**TESSERAMENTO LND fax 091 6808498**

**Cutrera Giovanni** 091 6808 410

**Sconzo Giulio** 091 6808 423

[sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)

[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495**

**Bevilacqua Silvio** 091 6808 406

**Mendola Paolo** 091-6808 475

[sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)

[sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498**

Mistretta Giuseppe  
Cutrera Giovanni

091 6808 473  
091 6808 410  
[sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)  
[femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

**Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)**

[tribunalefederalesicilia@Ind.it](mailto:tribunalefederalesicilia@Ind.it)

(PEC [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it));

**Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)

(PEC [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it));

## **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**(GIÀ COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE)**

## **ERRATA CORRIGE**

Qui di seguito si pubblica il dispositivo corretto del procedimento 349/B che, per un refuso tipografico, è stato posto a carico di soggetti errati:

#### **Procedimento n° 349/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Gaspare Caronia (Consigliere della A.S.D. Pol. Val di Mazara)

A.S.D. Pol. Val di Mazara

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Caronia Gaspare;*
- *Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Pol. Val di Mazara.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

## DEFERIMENTI

***Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Roberto Rotolo, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.E. Pietro Consagra, e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 16 settembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

### **Procedimento n.339/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GRADO GIUSEPPE (Presidente dell'A.S.D. Città di Agrigento)

Società A.S.D. CITTA' DI AGRIGENTO

La Procura Federale con nota 6832 pf13-14/SS/mg del 20 maggio 2014 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale:

- a) il sig. Giuseppe Grado, Presidente dell'A.S.D. Città di Agrigento, per rispondere della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all'art.30 comma 1) e 40 comma 2 delle N.O.I.F. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva: 1) per avere consentito al sig. De Rosa Gerardo di svolgere l'attività di allenatore della Società Città di Agrigento per la stagione sportiva 2012-2013 e fino al 31/10/2013 per la stagione sportiva 2013-2014 senza che lo stesso fosse tesserato per la società; 2) per avere consentito al sig. Vedda Angelo Camillo, allenatore di base, di svolgere la mansione di Collaboratore e l'attività di calciatore senza essersi sospeso dall'albo;
- b) la società per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al Presidente della stessa e ai sig.ri De Rosa Gerardo e Vedda Angelo Camillo.

Le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 22 luglio 2014. A detta udienza il sig. Giuseppe Grado ha chiesto un differimento dell'udienza per accertamenti in ordine alla posizione di tesseramento del sig. De Rosa.

All'udienza odierna il sig. Giuseppe Grado ha chiesto di potere patteggiare ai sensi degli articoli 23 e 24 del C.G.S.

### Ordinanza:

*Il Tribunale Federale Territoriale;*

*Rilevato che prima della chiusura del dibattimento il tesserato sig. Giuseppe Grado, in proprio e n.q. ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per mesi tre e nella ammenda di € 850,00 (pena base mesi sei di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda);*

*Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne*

*dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.*

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Giuseppe Grado, Presidente della A.S.D. Città di Agrigento, la inibizione per mesi tre;

alla A.S.D. Città di Agrigento l'ammenda di € 850,00 (ottocentocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n.341/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GRASSO DARIO (calciatore tesserato per l'A.S.D. Clarentina F.C.)

Società A.S.D. CLARENTINA F.C.

La Procura Federale con nota 6941/688 pf13-14/GR/mg del 23 maggio 2014, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, già Commissione Disciplinare Territoriale,:

- a) il sig. Dario Grasso, calciatore tesserato per l'A.S.D. Clarentina F.C., perché, nei giorni successivi alla gara Massiminiana–Clarentina del 15.02.2014, esprimeva dichiarazioni offensive, minacciose e lesive, rivolgendo insulti ed offese e minacce a mezzo facebook all'arbitro della gara sig. Scionti Andrea della sezione A.I.A. di Catania, integrando così la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti, nonché dell'art.5, commi 1 e 4 del C.G.S. recando dichiarazioni lesive.
- b) la società A.S.D. Clarentina F.C. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell'art. 4 comma 2 del C.G.S., per la condotta scorretta posta in essere dal tesserato Grasso Dario.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 22 luglio 2014;

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che il solo Dario Grasso ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive;

Che su richiesta della Procura Federale l'udienza è stata rinviata alla data odierna alla quale il deferito non è comparso, facendo tuttavia pervenire ulteriori memorie difensive;

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Grasso Dario la squalifica per mesi sei; alla società l'ammenda di €1.000,00".

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che il sig. Dario Grasso ha ammesso di essere l'autore dello scritto offensivo e minaccioso diretto al direttore della gara Massiminiana–Clarentina del 15.02.2014 per il tramite del suo profilo facebook, giusto quanto dallo stesso dichiarato al rappresentante della Procura Federale e poi confermato nella memoria depositata in atti.

A tale comportamento antiregolamentare posto in essere dal sig. Dario Grasso discende la responsabilità oggettiva della società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge:

al Sig. Grasso Dario, tesserato quale calciatore per la stagione sportiva 2013-2014 con la soc. A.S.D. Clarentina F.C., la squalifica per mesi uno ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera e) C.G.S.,  
e alla società A.S.D. Clarentina F.C., a titolo di responsabilità oggettiva l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n° 5/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Salvatore Fazio (non socio riconducibile alla A.S.D. Athena)

Sig. Salvatore Palumbo (Consigliere A.S.D. Athena)

A.S.D. Athena

Con nota 1098pf 12-13/GS/reg del 16 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, già Commissione Disciplinare Territoriale, i sigg. Salvatore Fazio e Salvatore Palumbo per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendole distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della propria Società in almeno n° 2 gare del campionato regionale giovanissimi, s.s. 2012/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto ai sig. Fazio e Palumbo è stata altresì deferita la A.S.D. Athena, ex art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico dei nominativi deferiti e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in due gare del campionato regionale giovanissimi della stagione sportiva 2012-2013, il tecnico sig. Giovanni Sorce (allenatore di base - cod. 55.803), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che tutte le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Salvatore Palumbo;*

- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Salvatore Fazio, con decorrenza dal momento dell'eventuale nuovo tesseramento;*

- *Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Athena.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 6/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Salvatore Puglisi (Presidente A.S.D. Graniti Calcio)

Sig. Vincenzo Pavone (Non socio riconducibile alla A.S.D. Graniti Calcio)

A.S.D. Graniti Calcio

Con nota 1132pf 12-13/GS/reg del 03 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, già Commissione Disciplinare Territoriale, i Sigg. Salvatore Puglisi e Vincenzo Pavone, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della propria squadra in numero 2 gare del campionato regionale di 3<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2012/2013.

Con la medesima nota e per quanto ascritto ai predetti nominativi è stata altresì deferita la A.S.D. Graniti Calcio, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

Il sig. Salvatore Puglisi ha fatto pervenire nei termini di rito memoria difensiva, rigettando ogni addebito.

Nessuna delle parti deferite è poi comparsa all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico dei nominativi deferiti e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, osserva, con riferimento alle note difensive agli atti del procedimento, che il tesseramento del tecnico spiega validità soltanto quando esso è compiutamente effettuato dal Settore Tecnico, all'uopo delegato dalla FIGC (art. 34 Reg. Settore Tecnico) e non già quando esso viene richiesto.

Risultando in modo documentale che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, nelle gare del campionato regionale di 3<sup>a</sup> categoria indicate nel deferimento, il tecnico sig. Giovanni Currò (allenatore - cod. 47.354), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Salvatore Puglisi;*
- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Vincenzo Pavone, con decorrenza dal momento dell'eventuale nuovo tesseramento;;*
- *Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Graniti Calcio.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 16/09/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**